



COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

COPIA DI ORDINANZA DEL SINDACO N. 22 DEL 30-12-2022

Ufficio: AREA AFFARI GENERALI

Oggetto: Divieto di utilizzo dal 31/12/2022 al 06/01/2023 di materiali esplosivi, fuochi d'artificio ed oggetti simili che possano provocare disturbo da rumore e molestia a soggetti deboli e animali.

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di dicembre, il SINDACO AVV. Pino Giovanni

IL SINDACO

Divieto di utilizzo dal 31/12/2022 al 06/01/2023 di materiali esplosivi, fuochi d'artificio ed oggetti simili che possano provocare disturbo da rumore e molestia a soggetti deboli e animali.

Premesso che l'art. 50 comma 5 del TUEL prevede che il Sindaco adotti ordinanze per garantire la vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

tenuto conto che:

- in occasione delle festività di San Silvestro e dell'Epifania, è tradizione accendere fuochi pirotecnici per festeggiare la fine dell'anno e l'Epifania, nel rispetto degli spostamenti di persone in base alle normative vigenti anti-covid;
- detta attività di accensione fuochi è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte dei cittadini, per l'uso incontrollato di artifici pirotecnici e oggetti simili senza l'adozione delle minime precauzioni atte a evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, all'integrità fisica delle persone, degli animali e all'ambiente;
- il rumore provocato dai fuochi d'artificio crea in soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, reazioni di disagio psicofisico;
 - l'accensione di fuochi d'artificio provoca una serie di conseguenze negative per gli animali domestici e non, in quanto il fragore dei botti, oltre a generare una evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli a rischio smarrimento e/o investimento;
- l'Amministrazione Comunale ha adottato numerose iniziative per la tutela degli animali in genere;
- che è stato provato che negli istanti successivi allo scoppio, si registrano picchi elevati e un peggioramento della qualità dell'aria, e che pertanto la limitazione degli stessi si tradurrà in un effetto positivo della qualità dell'aria stessa;
- la ratio del provvedimento de quo è da rinvenirsi nella necessità di limitare al massimo lo scoppio diffuso sul territorio, con i conseguenti disagi già evidenziati;

considerato che il Comune di San Filippo del Mela, non ha la possibilità di vietare la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi autorizzati, quando si tratta di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico;

attesa la necessità di limitare il più possibile rumori molesti e i disagi correlati all'utilizzo di materiali esplosivi, fuochi d'artificio ed oggetti simili;

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

Responsabile elaborazione e conservazione: Dott. Lo Duca Angelo

visti: - l'art. 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e succ. modifiche e integrazioni;
– il D.P.R. 31 marzo 1979; - la L. n° 281 del 14/08/91 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo";
– l'art. 659 e art 703 del Codice Penale;

ORDINA

ai fini della tutela della tranquillità, del riposo dei residenti nonché della salute pubblica, intesa come integrità psicofisica dei soggetti deboli quali bambini, persone anziane, ammalati, degenti presso gli ospedali, nonché per la tutela degli animali al fine di evitare danni gravi al loro benessere quanto segue:

su tutto il territorio comunale è vietato dal 31/12/2022 al 06/01/2023 l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio cui consegua deflagrazione, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici provocanti detonazione.

INFORMA

che l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa ai sensi art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e smi che prevede il pagamento in misura ridotta di euro 50, fatta salva, qualora il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria;

della adozione della presente Ordinanza sarà data notizia attraverso il sito Internet del Comune e sugli organi di informazione locale.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza sia:

- pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune;
- pubblicata sul sito Internet comunale;
- trasmessa all'Ufficio Territoriale del Governo — Prefettura di Messina;
- al Commissariato di PS Milazzo;
- al locale Stazione dei Carabinieri di San Filippo del Mela;
- alla Guardia di Finanza di Milazzo;
- al locale Corpo di Polizia Municipale;

AVVERTE

che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n° 241 e smi avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero entro 120 giorni dalla stessa data, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

Avv. Giovanni PINO

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to AVV. Pino Giovanni

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE
(Art. 47 c. 1 Legge 8.6.1990, n. 142)

Si attesta che la presente Ordinanza n. 22 del 30-12-2022, viene pubblicata all'albo pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 30-12-2022.

N. Reg. Albo: 1944

San Filippo del Mela, 30-12-2022

Il Resp.le Area Affari Generali
Dott. Lo Duca Angelo
(Sottoscritto con Firma Digitale)